

STATUTO
del CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
Titolo 1
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Articolo 1

E' costituita la società cooperativa denominata: "CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO Società Cooperativa", di seguito anche Consorzio o Consorzio Agrario.

Il Consorzio è regolato dalle norme del presente statuto e, per quanto ivi non espressamente previsto, dalle disposizioni della legge n. 410 del 1999, della legge n. 99 del 2009, dalle norme del codice civile e dalle leggi speciali in materia di società cooperative, nonché dalle disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina delle società cooperative.

Il Consorzio è una società cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 99 del 2009, iscritta nell'albo delle società cooperative tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

La società, avendone i requisiti di legge, potrà svolgere le funzioni di "Organizzazione dei Produttori" (O.P.) ai sensi dei Regolamenti Comunitari vigenti in materia di riconoscimento e funzionamento delle Organizzazioni di Produttori (O.P.) ed ai sensi della normativa nazionale di riferimento.

Per lo svolgimento dell'attività come O.P. per qualsiasi settore riconosciuto, il Consorzio istituirà apposite sezioni "O.P.", adeguatamente autonome nelle decisioni riguardanti le sezioni stesse, con esclusiva fruizione degli eventuali benefici in favore degli aderenti alle sezioni medesime.

Articolo 2

Il CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO - Società Cooperativa ha sede in Cesena, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni attuative del Codice civile, ove non in contrasto con Dlgs. 17/1/03 n. 6, domicilio nei propri uffici e ha durata fino al 31/12/2100.

Esso può istituire e sopprimere dipendenze periferiche, sedi secondarie, filiali, agenzie, punti vendita diretti e/o affidati e/o uffici di rappresentanza, nel territorio dello Stato e all'estero.

Articolo 3

Il Consorzio Agrario ha lo scopo di contribuire all'incremento, all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, alla predisposizione e gestione dei servizi utili all'agricoltura nonché alle iniziative di carattere sociale e culturale nell'interesse degli agricoltori, svolgendo attività anche in favore di non soci, quando questa attività appaia giustificata dallo scopo mutualistico, nel rispetto dei principi e dei metodi della mutualità.

A tal fine esso:

- a) produce, acquista e vende fertilizzanti, antiparassitari, sementi, mangimi, prodotti petroliferi, attrezzi, prodotti, macchine, scorte vive e morte ed in genere tutto ciò che può riuscire utile agli agricoltori ed all'agricoltura;
- b) esegue, promuove e agevola la raccolta, il trasporto, la conservazione, la lavorazione ed il collocamento dei prodotti del suolo, dell'allevamento e di tutte le industrie connesse con l'agricoltura, operando sia come intermediario sia come contraente;
- c) provvede alle operazioni di conferimento, ammasso volontari, conservazione e di utilizzazione, trasformazione e vendita anche collettiva dei prodotti agricoli, ortofrutticoli ed agroalimentari;
- d) dà in locazione macchine ed attrezzi agricoli;
- e) può compiere operazioni anche con non soci, prestando garanzia ad acquirenti e produttori e facendo anche crediti agli acquirenti;
- f) compie direttamente o come intermediario operazioni di credito agrario di esercizio in natura, ai sensi dell'articolo 153 del decreto Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, nonché anticipazioni ai produttori in caso di conferimento all'ammasso volontario dei prodotti e di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei medesimi;
- g) in applicazione delle norme di cui all' art. 127 legge 23/12/2000, n. 388 potrà provvedere a:
 - 1) stipulare contratti di assicurazione percependo direttamente i contributi sui premi assicurativi;
 - 2) istituire fondi rischi di mutualità ed assumere iniziative per azioni di mutualità e di solidarietà da attivare in caso di danno alle produzioni degli associati percependo direttamente i relativi contributi;
- per il raggiungimento degli scopi di cui alla presente lettera
- g) il Collegio Sindacale potrà essere integrato di membri la cui nomina sia attribuita per legge allo Stato e/o ad enti pubblici;
- h) concorre agli studi ed alle ricerche nonché all'impianto di campi e stazioni sperimentali nell'interesse dell'agricoltura ed in genere a tutte le iniziative intese al miglioramento della produzione e della capacità professionale dei coltivatori;
- i) può partecipare ad enti e società i cui scopi interessino l'attività del Consorzio stesso o promuoverne la costituzione. Inoltre - ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3 della Legge del 3 agosto 2017, n. 123 e s.m.i. - il Consorzio può offrire occasioni di scambio mutualistico ai propri soci anche per mezzo di società da esso partecipate, le quali offriranno beni e/o servizi ai soci del Consorzio nell'ambito dello scambio mutualistico mediato o indiretto, ed a condizioni tali da creare un vantaggio in capo al socio;
- l) può eseguire per conto e nell'interesse dello Stato operazioni necessarie per il ricevimento, la conservazione e la

distribuzione di merci e prodotti di qualsiasi specie; le gestioni connesse con tali operazioni saranno tenute separatamente da quelle normali;

m) può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, da finanziare con l'emissione di azioni o quote destinate, a norma dell'articolo 4 della legge n. 59 del 1992, a soci sovventori e con l'emissione di azioni di partecipazione cooperativa, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della legge 59 del 1992.

La partecipazione dei soci sovventori e l'emissione di azioni di partecipazione cooperativa verrà disciplinata con apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea ordinaria;

n) organizza e fornisce agli operatori agricoli tutti i servizi di interesse delle loro imprese con l'obiettivo dello sfruttamento del potenziale sinergico della cooperazione in agricoltura;

o) la cooperativa si propone inoltre di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei Soci istituendo una sezione di attività per la raccolta dei prestiti limitata ai soli Soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. La cooperativa può altresì raccogliere risparmio fra i dipendenti. Tali attività devono essere svolte in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 1 settembre 93, n° 385, Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e relativi provvedimenti di attuazione. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea Sociale. Sono tassativamente escluse la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi della legge 216/74 e successive modifiche nonché le operazioni di cui alle leggi 1/91, 197/91 e di cui al D. Lgs. 385/93 fatto salvo quanto previsto dalla precedente lettera f); propone la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale; potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

p) la società può altresì compiere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi suddetti e comunque attinenti ai medesimi, sia direttamente che indirettamente, ivi comprese le aperture di credito e l'assunzione di mutui ipotecari; può accedere al finanziamento pubblico sia esso Regionale, Nazionale ed Europeo; può concedere garanzie reali o personali di qualsiasi natura, fideiussioni, lettere di patronage, anche a favore di terzi;

q) la Società potrà svolgere per le società controllate e/o collegate consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing ed attività

per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie.

La Società espletà anche le funzioni di Organizzazione di Produttori ai sensi e per gli effetti della legge regionale Emilia Romagna n° 24 del 7 aprile 2000 e successive modificazioni e/o integrazioni e disposizioni applicative per i prodotti per i quali si andrà a richiedere il riconoscimento - settore cerealicolo-riso-oleaginoso - per cui la dizione "produttori" usata nel presente statuto relativamente all'attività svolta come O.P. è da intendersi riferita, salvo diversa specificazione, alla predetta categoria di prodotti.

La Società, avendone i requisiti di legge, potrà svolgere le funzioni di "Organizzazione di Produttori" (O.P.) ai sensi dei Regolamenti Comunitari vigenti in materia di riconoscimento e funzionamento delle O.P. ed ai sensi della normativa nazionale di riferimento.

Più precisamente la Società potrà espletare le funzioni di "Organizzazioni di Produttori" od aderire ad una Organizzazione di Produttori per i prodotti inseriti nell' allegato al D.M. n. 5463 del 3 agosto 2011, (documento parte integrante della Strategia Nazionale 2009-2013 adottata con DM 25.09.2008 n. 3417 e successive modifiche e integrazioni), parte A, punto 1., per singoli prodotti o per più prodotti appartenenti alle categorie CN Code 07, CN Code 08, CN Code 09 e CN Code 12 e per iniziativa dei produttori, così come definiti all'art. 2 lettera a), del Regolamento CE 1782/2003, che coltivano uno o più prodotti inseriti nella stessa parte A, punto 1. dell'allegato al D.M. n. 5463 del 3 agosto 2011, (documento parte integrante della Strategia Nazionale 2009-2013 adottata con DM 25.09.2008 n. 3417 e successive modifiche e integrazioni). La dizione "produttori" usata nel presente statuto relativamente all'attività svolta come O.P. è da intendersi riferita, salvo diversa specificazione, alle categorie di prodotti oggetto di riconoscimento come O.P. o come aderente ad O.P. A tali fini, la Società tiene apposite sezioni di attività con proprie gestioni separate, gestite da specifici Comitati Esecutivi O.P. di cui all'art. 24 ultimo comma, anche attraverso l'adozione di appositi regolamenti interni e programmi di produzione e di vendita, vincolanti per gli associati con esclusiva fruizione degli eventuali benefici in favore degli aderenti alle sezioni medesime;

inoltre:

a) conseguе una effettiva concentrazione della produzione dei soci produttori, una regolarizzazione dei prezzi alla produzione, nonché la promozione di tecniche culturali e di allevamento rispettose dell'ambiente, con particolare attenzione agli aspetti qualitativi delle produzioni;

b) per i prodotti trattati come O.P., provvede, direttamente o in nome e per conto dei soci produttori, all'effettiva immissione sul mercato dell'intera produzione degli stessi, fatto salvo quanto previsto dalla norma regionale in vigore;

c) provvede al controllo diretto di tutta la produzione dei soci

relativamente al prodotto o ai prodotti per i quali funge da Organizzazione di Produttori, fatto salvo quanto previsto dalla norma regionale in vigore;

d) assicura il conferimento da parte dei soci di contributi finanziari finalizzati al funzionamento dell'organizzazione;

e) definisce programmi operativi a carattere pluriennale al fine di assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Può aderire ad eventuali Associazioni di Organizzazioni di Produttori;

f) promuove l'immissione sul mercato della produzione degli aderenti;

g) riduce i costi di produzione;

h) promuove pratiche culturali e tecniche di produzione e di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente. In particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare e/o favorire le biodiversità;

i) regolamenta la materia della produzione, della commercializzazione, della tutela ambientale, per i produttori associati, con gli obblighi conseguenti;

j) costituisce, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, ai sensi della legge n. 59 del 31.01.1992 e successive modifiche;

k) rappresenta ed assiste gli associati per svolgere, presso le autorità regionali, nazionali e comunitarie, l'opinione pubblica, la stampa, i consumatori, i mercati nazionali ed esteri, ogni azione utile per migliorare ed incrementare l'attività di produzione e di vendita dei prodotti agricoli ed ortofrutticoli per i quali è socia ad O.P. od espleta l'attività di Organizzazione di Produttori in Italia ed all'estero;

l) sollecita con opportune azioni l'approvazione e l'applicazione di leggi regionali, nazionali, comunitarie, nonché interventi di Enti ed Associazioni volte al miglioramento ed allo sviluppo dell'attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti agricoli ed ortofrutticoli per i quali è socia ad O.P. od espleta l'attività di Organizzazione di Produttori;

m) promuove, anche attraverso attività di ricerca, di studio, di incontri tra esperti, la conoscenza degli aspetti peculiari dell'attività di produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed ortofrutticoli con particolare riguardo all'analisi del contributo di detta attività, in termini di reddito, occupazione, investimenti ed altro a favore dell'economia regionale, nazionale e comunitaria;

n) esegue studi ed indagini di mercato, in Italia ed all'estero; conduce trattative nell'interesse e per conto degli associati; apre uffici informazione, borse merci, delegazioni in Italia ed all'estero; cura la rilevazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento delle condizioni di offerta dei

prodotti, in collaborazione con i competenti servizi nazionali e regionali, utilizzando centri ed istituti pubblici e privati per analisi e ricerche di mercato;

o) informa attraverso bollettini, convegni, articoli di stampa, periodici ed ogni altra forma, gli operatori associati in ordine alle disposizioni di legge, alle situazioni e previsioni di mercato ed ogni altra disposizione o circostanza idonea ed utile al successo dell'attività di commercializzazione dei prodotti; promuove in tutti i modi possibili, attività volte al miglioramento qualitativo e quantitativo della produzione agricola ed ortofrutticola per la quale è socia ad O.P. od espleta le funzioni di Organizzazione di Produttori ed allo sviluppo della commercializzazione, della produzione stessa, anche attraverso sperimentazioni di nuove varietà di prodotto, lotte antiparassitarie, sperimentazioni di nuovi imballaggi e metodi di confezionamento, la ricerca di nuovi mercati, la pubblicizzazione dei prodotti;

p) esprime rappresentanze in tutti i contesti nei quali sia utile e prevista la partecipazione dei produttori e dei commercianti operanti nel settore;

q) promuove consorzi ed iniziative associative tra i soci; partecipa ad altre Associazioni ed Enti senza scopo di lucro, le quali si propongono finalità che possono concorrere al raggiungimento dei fini sociali e degli obiettivi della politica agricola della CE, ivi compreso la promozione di disciplinari di produzione con relativi marchi di qualità e richiedere eventuale iscrizione nell'elenco delle IGP e DOP previste nei regolamenti comunitari;

r) tutela nel miglior modo possibile gli interessi economici e morali dei soci produttori della Società, promovendo ed eseguendo tutte le attività necessarie ed utili al conseguimento dei fini sociali, nel rispetto delle leggi vigenti;

s) esercita compiti di intervento sui mercati derivanti dall'entrata in vigore di leggi in merito e che interessano la produzione sociale; riscuote in nome e per conto dei soci, premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti in suo favore e rilascia la relativa quietanza liberatoria;

t) promuove la concentrazione dell'offerta, la regolarizzazione dei prezzi nella fase di produzione ed attua il coordinamento economico finanziario fra tutti i soci produttori per il potenziamento delle vendite, degli scambi e dell'esportazione;

u) stipula accordi e contratti di qualsiasi natura, necessari e comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari, compresi quelli relativi agli acquisti con relativa distribuzione di merci, prodotti e quant'altro da destinare agli associati, tutto ciò per il miglioramento della qualità e della competitività;

v) provvede al coordinamento di tutte le operazioni tecniche per la difesa fitosanitaria ed antiparassitaria delle colture e dei prodotti agricoli e ortofrutticoli in favore e per conto degli associati;

- w) mette a disposizione dei produttori associati mezzi tecnici appropriati per il conferimento, la lavorazione e commercializzazione dei prodotti mediante la costruzione e la gestione diretta degli impianti o utilizzando, nel rispetto dei regolamenti regionali, nazionali e comunitari, per l'esercizio di funzioni operative di propria competenza, le strutture degli associati dotate di particolari attrezzature per un migliore perseguitamento dei fini della Società;
- x) promuove la costituzione di imprese cooperative o di altre forme associative o di società per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di stoccaggio, di lavorazione, di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti;
- y) promuove programmi nell'ambito dell'attività svolta a livello nazionale, di ricerca e sperimentazione agraria, di riconversione e razionalizzazione produttiva delle aziende associate. A tale scopo può partecipare alla gestione di campi sperimentali e dimostrativi.

In qualità di O.P. ortofrutticola o di aderente ad O.P. ortofrutticola, la sezione specifica del Consorzio ha come indirizzo prioritario l'utilizzo di pratiche colturali, tecniche di produzione e pratiche di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per preservare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e di preservare o favorire la biodiversità.

Ne consegue che l'oggetto sia:

- a) Favorire processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al Reg. CE 178/2002;
- b) Assicurare la programmazione della produzione dei soci e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo;
- c) Promuovere la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato della produzione dei soci;
- d) L'ottimizzazione dei costi di produzione e la stabilizzazione dei prezzi alla produzione;
- e) Assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;
- f) Realizzare iniziative relative alla logistica;
- g) Adottare tecnologie innovative;
- h) Favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi od uffici commerciali;
- i) Provvedere direttamente od indirettamente alla selezione, lavorazione, trasformazione, confezionamento, conservazione della frutta e degli ortaggi prodotti dai soci;
- j) Vendere i prodotti ortofrutticoli dei soci, anche previa esecuzione delle operazioni anzidette;
- k) Attuare la conservazione dei prodotti sociali con idonei mezzi e procedere alla loro eventuale trasformazione, provvedendo alla commercializzazione dei risultati dei processi attuati;
- l) Costruire e/o gestire impianti di conservazione e di

trasformazione dei prodotti dei soci;

m) Impartire direttive in tema di indirizzi culturali dei soci, anche eventualmente ponendo a loro disposizione le occorrenti attrezzature allo scopo di ottenere produzioni omogenee, idonee ad attuare la rintracciabilità di filiera rispettosa dei disciplinari di produzione ed anche per ottenere linee di prodotti da agricoltura biologica;

n) Promuovere l'autofinanziamento dell'impresa, stimolando lo spirito di previdenza e risparmio dei soci raccogliendo presso di essi prestiti di denaro per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale;

o) Instaurare rapporti, anche di indole consortile con altre Società, associazioni od enti aventi oggetti affini e complementari;

p) Compiere ogni azione prevista dalla legge che si prospetti utile per i soci;

q) Acquisire da terzi materie prime, prodotti trasformati che siano complementari e/o affini alla gamma produttiva della sezione O.P. ortofrutticola della Società, per una più razionale ed economica utilizzazione degli impianti, per l'estensione quantitativa e qualitativa della gamma dei prodotti commercializzati, allo scopo dell'ottimizzazione della produzione della Sezione O.P. e del raggiungimento dello scopo sociale in materia di O.P. ortofrutticola;

r) Costituire fondi per lo sviluppo, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e l'ammodernamento aziendale;

s) Esercitare tutte le funzioni previste dai regolamenti e dalle direttive comunitarie e dalle disposizioni nazionali per le O.P. ortofrutticole e così:

Conoscere la/e produzione/i dei soci per favorire una vera programmazione dell'offerta;

Garantire la raccolta, la cernita, il magazzinaggio, il condizionamento della/e produzione/i dei soci ed una trasparente gestione commerciale e finanziaria del/i prodotto/i dei soci;

Garantire la corretta gestione amministrativa e di contabilità delegando anche, qualora ricorrano tutte le condizioni previste dalla normativa nazionale di riferimento, la fatturazione ai soci; Commercializzare il/i prodotto/i dei soci aderenti alla sezione O.P. ortofrutta e per i quali la Società è stata riconosciuta come O.P. od in qualità di socio aderente di O.P. riconosciuta;

Esercitare compiti di interventi sui mercati;

Predisporre, elaborare e realizzare un programma operativo e gestire il fondo d'esercizio costituito ai sensi della regolamentazione comunitaria vigente;

Riscuotere in nome e per conto dei soci premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti in suo favore e rilasciare la relativa quietanza liberatoria;

Aderire o costituire, direttamente e/o per il tramite dei suoi soci persone giuridiche, filiali per la commercializzazione e vendita del/i prodotto/i dei propri soci aderenti;
Esternalizzare attività previste dalla normativa comunitaria pur mantenendo in capo a sé la responsabilità della sua progettazione e della sua esecuzione.

Per la realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione dell'oggetto di cui sopra, la Società quale O.P. può costituire fondi d'esercizio ai sensi della regolamentazione comunitaria vigente e delle altre norme nazionali. Tali fondi sono alimentati:
a) Con i contributi finanziari dell'O.P. e/o dei suoi soci aderenti alla sezione O.P. ortofrutta, il cui ammontare è calcolato in base al valore del prodotto o dei prodotti commercializzati in un dato periodo come previsto dai regolamenti comunitari applicativi vigenti e dalle normative nazionali di riferimento;

b) Dall'aiuto comunitario di cui alla normativa vigente.

Lo scopo del fondo d'esercizio è il finanziamento di uno o più programmi operativi da presentare alle competenti Autorità nazionali secondo le modalità previste dalla Regolamentazione comunitaria e dalle relative normative di applicazione, sia comunitarie sia nazionali.

La Società, per il conseguimento dell'oggetto sociale, come O.P. potrà compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, bancaria e finanziaria, prestando garanzie anche reali.

Potrà assumere partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, consorzi ed associazioni, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività della sezione O.P. ortofrutta; a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, potrà costituire ed essere socia di società per azioni, società a responsabilità limitata, cooperative;

t) Nel caso la sezione ortofrutta non sia riconosciuta come O.P. ma aderisca con i prodotti oggetto d'adesione ad una O.P. ortofrutticola, la sezione dovrà assolvere agli obblighi derivanti dall'adesione in questione.

Titolo II
SOCI E AZIONI
Articolo 4

Possono essere soci del Consorzio Agrario le persone fisiche, le società, le persone giuridiche e gli enti che svolgono attività agricole, agroalimentari, attività di conservazione, di trasformazione o di distribuzione di prodotti agricoli, attività di tutela, valorizzazione e manutenzione del territorio.

Il numero dei soci è illimitato ma non potrà mai essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge. Ai sensi e per gli effetti dell'espletamento dell'attività come O.P., il socio è meglio denominato socio produttore. Nel caso che Socio produttore del Consorzio sia un ente o una società, Socio produttore diretto del Consorzio è considerato l'ente o la società e non il singolo produttore a questi associato. Detti enti e società hanno tuttavia

l'obbligo di tenere aggiornato l'elenco dei soci denominabili come "indiretti".

Possono inoltre essere soci i proprietari che, pur non esercitando l'impresa, compiono, a proprie spese, opere di manutenzione o miglioria del fondo nonché le persone fisiche e giuridiche che forniscono servizi di conto-terzismo alle imprese agrarie di cui al 1° comma.

In ogni caso i proprietari non imprenditori e le imprese di conto-terzismo non possono assumere posizioni dominanti negli organi del Consorzio.

Non possono essere soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella del Consorzio, coloro che siano interdetti, inabilitati o falliti non riabilitati, nonché le persone che abbiano un rapporto di lavoro con il Consorzio.

Con l'adesione alla cooperativa i soci ordinari partecipano alla vita della medesima per il raggiungimento dei fini mutualistici che la contraddistinguono, utilizzandone le strutture ed i servizi per il soddisfacimento dei propri bisogni aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione vigila sull'adempimento di questi doveri, adottando le opportune sanzioni, che possono giungere fino alla esclusione del socio, secondo adeguate previsioni del regolamento interno.

La qualità di socio cooperatore si acquista mediante l'iscrizione nel libro dei soci. Per tutti i rapporti con il Consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione al Consorzio da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Possono altresì fare parte del Consorzio, quali soci sovventori, i sottoscrittori, persone fisiche e giuridiche, di azioni nominative liberamente trasferibili, da liberare mediante conferimenti in denaro dell'importo fissato dalla deliberazione dell'assemblea che costituisca, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 59 del 1992, fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

I soci sovventori investono capitali nell'impresa e non si avvalgono delle prestazioni e dei servizi istituzionali della cooperativa e, quindi, non partecipano al raggiungimento dei fini mutualistici.

Sia i soci ordinari sia i soci sovventori, questi ultimi non aderendo in qualità di produttore agricolo, non partecipano alle decisioni o agli eventuali benefici riconoscibili all'Organizzazione di Produttori.

Le azioni di soci sovventori possono essere sottoscritte da soci ordinari o da terzi.

Qualora la società abbia adottato procedure di programmazione pluriennale finalizzate alla sviluppo e all'ammodernamento aziendale, possono essere emesse azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili, di valore nominale di Euro 25 ciascuna.

Alle azioni di partecipazione cooperativa si applica la disciplina degli artt. 5 e 6 della L. 31 gennaio 1992 n. 59.

Articolo 5

Le quote di partecipazione dei soci ordinari e produttori del Consorzio sono rappresentate da tante azioni nominative del valore di Euro 50 (cinquanta) ad eccezione delle sole azioni assegnate ai soci del Consorzio Agrario di Pesaro e Urbino Società Cooperativa per effetto del concambio da fusione, che hanno il valore di Euro 25 (venticinque).

Nessun socio può possedere azioni eccedenti i limiti minimi e massimi previsti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici.

La partecipazione al Consorzio obbliga i soci esclusivamente per le azioni sottoscritte.

Le azioni dei soci ordinari non possono essere cedute con effetti verso il Consorzio né possono essere sottoposte a pegno e vincolo, senza il consenso del Consiglio di Amministrazione. Le azioni dei soci produttori iscritti per lo svolgimento dell'attività di O.P. per i prodotti indicati nel presente statuto non possono essere sottoposte a pegno e vincolo senza il consenso vincolante del Comitato Esecutivo O.P. della sezione d'attività O.P. a cui aderisce il socio e del Consiglio di Amministrazione giusto quanto previsto dalla normativa in vigore in materia di O.P..

Esse si ritengono vincolate in ogni caso a favore del Consorzio per tutti gli obblighi di qualsiasi natura del socio ordinario verso il Consorzio stesso.

Le azioni dei soci sovventori sono liberamente trasferibili.

Il Consiglio di Amministrazione, su delega dell'Assemblea, potrà fissare un diverso valore unitario delle azioni dei soci sovventori rispetto a quelle dei soci ordinari.

L'importo delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo azioni ai sensi del successivo art. 10 dev'essere versato entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'accettazione della domanda di sottoscrizione; in mancanza di che la delibera diventerà inefficace e le rate eventualmente versate restano acquisite dal Consorzio.

La qualità di socio ordinario non si acquista per successione a qualsiasi titolo dovuta, ma solo con il consenso del Consiglio di Amministrazione. La qualità di socio produttore non si acquista per successione a qualsiasi titolo dovuta, ma solo con il consenso del Comitato Esecutivo O.P..

L'iscrizione nel libro dei soci e la conseguente assunzione della qualità di socio sono subordinate al versamento integrale delle azioni sottoscritte.

I rapporti con i soci sovventori e la regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa saranno disciplinate, oltre che dal presente Statuto, in conformità della normativa vigente in materia, da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Articolo 6

Chi intende essere ammesso come socio ordinario dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita, o la denominazione e sede sociale per Enti, Associazioni e Società sottoscritta dal legale rappresentante, partita IVA e superficie catastale con specifica culturale;
- b) l'ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere né inferiore né superiore ai limiti fissati per legge;
- c) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 4 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di detto articolo, delibera sulla domanda.

La domanda di ammissione a socio produttore di prodotti indicati nel presente statuto per lo svolgimento dell'attività di O.P. presentata da produttori costituiti in Cooperativa, Consorzio, Società o altro Ente associativo deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, nel quale deve essere prevista la presa in carico o la disponibilità del prodotto dei soci;
- 2) copia della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'aspirante Socio che autorizza il legale rappresentante dell'ente a presentare domanda e ad assumere le obbligazioni derivanti dallo stato di socio;
- 3) certificati degli Enti ed istituzioni competenti contenenti:
 - gli estremi della persona giuridica,
 - la composizione dei suoi organi ed i poteri ad essi conferiti,
 - l'inesistenza di atti o provvedimenti pregiudizievoli comprese eventuali procedure concorsuali;
- 4) elenco dei soci, corredata, per ogni socio, delle seguenti indicazioni:
 - a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale e partita IVA;
 - b) ubicazione ed estensione dei terreni con specificazione di quelli in atto adibiti alle produzioni che interessano l'attività della Società nonché il titolo in virtù del quale i terreni sono condotti;
 - c) quantità prodotte e commercializzate e loro valore nell'ultimo triennio od, in mancanza, la superficie che si mette a disposizione al momento dell'adesione;
 - d) eventuali attività commerciali od industriali, collegate alle produzioni per le quali chiede di associarsi, alle quali sia interessato anche nella forma di partecipazione societaria;
 - e) dichiarazione sotto la propria responsabilità di non appartenere ad altre Organizzazioni di produttori per il prodotto od i prodotti per il quale o per i quali chiede di associarsi, con impegno a mantenere questa situazione per tutta la durata

della sua permanenza come socio, precisando altresì se in passato abbia o meno aderito ad altre Organizzazioni;

f) a seconda della sezione d'attività cui si presenta la domanda d'adesione, dichiarazione di osservare l'obbligo del conferimento del prodotto, nel rispetto di quanto previsto nella normativa in vigore dell'OCM ortofrutta e della regione Emilia Romagna in materia di O.P. - giusta L.R. 24 del 7/4/2000, successive modificazioni e/o integrazioni e disposizioni applicative;

5) la dichiarazione da parte del legale rappresentante che né la persona giuridica, né i suoi soci appartengono ad altre Organizzazioni di produttori, secondo quanto disposto dalle norme regionali richiamate;

6) l'ammontare delle quote o delle azioni che intende sottoscrivere. La domanda d'ammissione a socio produttore presentata dall'esercente impresa agraria, comunque costituita, deve comprendere tutti gli elementi di cui al precedente punto 4) lettere a), b), c), d), e), f).

La domanda deve precisare i dati catastali dei terreni in cui sono coltivati i prodotti per i quali il socio aderisce, con gli altri elementi atti ad individuare i terreni stessi. Tali dati catastali devono essere comprovati da certificati catastali oppure da autocertificazione o da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex legge 445/2000.

Con la domanda l'aspirante socio produttore deve altresì dichiarare di assumere l'impegno di osservare le norme del presente Statuto, dei regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. La Società ha la facoltà di chiedere all'aspirante socio ulteriori informazioni e l'esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda, nonché il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati. La domanda d'adesione a socio sovventore deve essere corredata dai seguenti documenti:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale, nonché partita IVA se persona giuridica;

- dichiarazione di attenersi alle norme del presente Statuto e dei regolamenti interni e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- ammontare della quota che s'intende sottoscrivere;

e comunque quelli contenuti nell' apposito regolamento interno. I soci sovventori dovranno esplicare altresì nella loro domanda il periodo minimo di permanenza nella Società prima del quale non è ammesso il recesso. Tale periodo deve essere non inferiore a quello previsto dal presente statuto e/o dall' apposito regolamento.

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione, il quale verifica l'esistenza dei requisiti richiesti e l'assenza di motivi di incompatibilità ai sensi di legge e del presente Statuto. Per i soci produttori delibera il Consiglio di Amministrazione su indicazione vincolante del

Comitato Esecutivo O.P..

Con l'iscrizione il socio produttore assume nei confronti della Società, oltre a quelli previsti nel presente Statuto, anche i seguenti obblighi:

- 1) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dall'Organizzazione di Produttori;
- 2) far vendere e commercializzare direttamente dall'organizzazione tutta la produzione per la quale è associato, fatte salve le eventuali esenzioni autorizzate nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa dell'OCM ortofrutta;
- 3) contribuire ai fondi di intervento e ad altri fondi appositamente costituiti necessari per conseguire gli scopi sociali, nella misura stabilita dall'Assemblea.

I soci della sezione ortofrutta al momento dell'adesione dovranno detenere il prodotto e/o i prodotti inseriti nell' allegato al D.M. n. 5463 del 3 agosto 2011, (documento parte integrante della Strategia Nazionale 2009-2013 adottata con DM 25.09.2008 n. 3417 e successive modifiche e integrazioni), parte A, punto 1., per singoli prodotti o per più prodotti appartenenti alle categorie CN Code 07, CN Code 08, CN Code 09 e CN Code 12 per il quale o per i quali la Società aderisce ad una O.P. o per il quale od i quali è stata riconosciuta come O.P. ed non essere iscritti per il medesimo prodotto e/o prodotti presso altre O.P..

Il socio ammesso alla sezione Op, oltre agli obblighi previsti dal presente statuto, assume nei confronti della società i seguenti obblighi:

- a) partecipare agli eventuali fondi di esercizio di cui alla vigente normativa comunitaria e nazionale;
- b) contribuire alla costituzione ed al finanziamento di fondi necessari per il conseguimento degli scopi sociali, con particolare riferimento ai fondi costituiti per l'esecuzione dei programmi operativi;
- c) applicare in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale le regole dettate dall'OP;
- d) aderire per prodotto o gruppi di prodotto oggetto di riconoscimento dell'O.P. e inseriti nell' allegato al D.M. n. 5463 del 3 agosto 2011, (documento parte integrante della Strategia Nazionale 2009-2013 adottata con DM 25.09.2008 n. 3417 e successive modifiche e integrazioni), parte A, punto 1., ad una sola O.P.;
- e) vendere il prodotto od i prodotti per il quale od i quali aderisce tramite l'O.P., salvo i casi di esonero previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;
- f) mantenere il vincolo associativo per almeno un anno con recesso da comunicare per iscritto alla O.P., od alla sezione O.P. qualora questa aderisca ad una O.P., almeno sei mesi prima; tuttavia se il socio aderisce ad un programma operativo, non può liberarsi dagli obblighi del detto programma nel corso della sua attuazione, salvo autorizzazione dell' O.P. stessa;

g) fornire le informazioni richieste dall' O.P. a fini statistici e riguardanti le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette oltre al dover esibire tutta la documentazione prevista dalla normativa in materia in occasione delle ispezioni disposte dalla autorità di controllo.

Gli obblighi, derivanti dalla adesione alla Cooperativa, del Socio produttore in materia di commercializzazione della propria produzione e dell'eventuale potestà dell'utilizzo dei servizi forniti dalla Cooperativa medesima saranno disciplinati da apposito e separato regolamento che dovrà prevedere tra gli obblighi il dover conferire alla Cooperativa la propria produzione e fra le facoltà quella di poter utilizzare i servizi della Cooperativa medesima.

Il Consiglio d'Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera entro sessanta giorni sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e con l'oggetto sociale del Consorzio.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura del Consiglio di Amministrazione nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale sottoscritto e dell'eventuale sovrapprezzo, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla delibera medesima. Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la delibera di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla entro lo stesso termine all'interessato.

In tal caso, chi ha proposto la domanda può, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea dei soci che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa dello stesso, le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. Nel caso di deliberazione dell'Assemblea dei soci difformi da quella del Consiglio di Amministrazione quest'ultimo è tenuto a ratificare quanto stabilito dall'Assemblea entro trenta giorni dalla data della decisione dell'Assemblea stessa.

Articolo 7

Oltre che nei casi previsti dalla legge, è ammesso il recesso dei soci ordinari nel caso in cui il socio abbia cessato ogni attività agricola o, ai sensi della normativa vigente, qualora abbiano dichiarato tale loro volontà a mezzo lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione.

Il socio produttore, salvo il caso in cui perda i requisiti richiesti per l'ammissione, potrà recedere solo trascorsi almeno tre anni dalla sua iscrizione; la volontà di recedere deve essere comunicata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno dodici mesi, nel qual caso il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso alla scadenza del preavviso.

In mancanza, si intenderà tacitamente rinnovato il vincolo

associativo almeno triennale. Il socio produttore receduto resta comunque vincolato nei confronti della O.P. per gli impegni assunti dallo stesso antecedentemente la data del recesso.

Per i soci sovventori il recesso è ammesso solo quando si sia conclusa la fase di sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale ai sensi dell'art. 3 del presente statuto.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consorzio a mezzo di raccomodata. Sulla domanda di recesso decide il Consiglio di Amministrazione, il quale può anche deliberare per le stesse ragioni la decadenza del socio. Per i soci produttori delibera il Consiglio d'Amministrazione su indicazione vincolante del Comitato Esecutivo O.P..

Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio.

Per i rapporti mutualistici tra socio e Consorzio, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il Consiglio di amministrazione può, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. È vietato, in ogni caso, il recesso parziale ai sensi dell'articolo 2532, comma 1, del codice civile.

Articolo 8

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la decadenza o l'esclusione del socio ordinario o produttore, in quest'ultimo caso su indicazione vincolante del Comitato Esecutivo O.P., oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, nei casi in cui il socio medesimo risulti:

- protestato o assoggettato a procedure concorsuali;
 - non osservante le disposizioni di legge o di statuto, ovvero le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
 - moroso nei confronti della società;
 - svolgere o tenti di svolgere attività contraria allo spirito della mutualità e/o in concorrenza o contraria agli interessi e scopi sociali;
 - non più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
 - in qualunque modo danneggiare moralmente o materialmente la società, previa contestazione di fatti specifici;
- nonché per le stesse ragioni previste per il recesso.

Per i tempi, modalità ed efficacia dell'esclusione e decadenza si fa riferimento alla normativa vigente.

Il socio produttore che non si attiene a quanto prescritto dalla legge e dallo Statuto è soggetto, per delibera del Consiglio di Amministrazione, su indicazione vincolante del Comitato Esecutivo O.P. tenuto conto della gravità dell'inadempimento e indipendentemente dalle azioni di responsabilità per danni alla

Società, alle sanzioni previste dall'apposito regolamento interno.

Il risarcimento dei danni potrà essere richiesto anche nei confronti degli associati esclusi, espulsi, receduti.

Articolo 9

Avverso le deliberazioni consiliari neganti il recesso o affermanti la decadenza o l'esclusione del socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, questi può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Articolo 10

I nuovi soci ed i sottoscrittori di nuove azioni ordinarie dovranno versare oltre l'importo delle azioni, l'eventuale sovrapprezzo con le modalità e nei termini di legge.

Articolo 11

In caso di distribuzione di dividendi ai soci ordinari e produttori, il loro ammontare non dovrà superare quanto consentito dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ragguagliato al capitale effettivamente versato.

Il tasso di remunerazione del capitale conferito dai soci sovventori è maggiorato nella misura massima del due per cento rispetto a quello spettante ai soci ordinari.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa, ai sensi dell'art. 5 della legge 59/92, spetta una remunerazione maggiorata del due per cento rispetto a quella delle quote o delle azioni dei soci ordinari.

Articolo 12

In caso di recesso, di esclusione dal Consorzio o di morte, i soci o gli eredi e legatari avranno diritto soltanto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato, aumentato delle eventuali rivalutazioni oltre all'eventuale sovrapprezzo effettivamente versato (nei limiti consentiti dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici ai fini fiscali) oppure al rimborso della minor somma sulla base dell'ultimo bilancio approvato come previsto dalle vigenti norme di legge.

Articolo 13

In caso di liquidazione del Consorzio, soddisfatto ogni debito sociale, il patrimonio residuo è destinato nell'ordine:

- a) al rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa, in misura mai superiore al capitale sociale effettivamente versato, eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 5 della Legge n.59/1992;
- b) al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori in misura mai superiore al capitale sociale effettivamente versato, eventualmente rivalutati;
- c) al rimborso delle quote di capitale sociale in misura mai superiore a quanto effettivamente versato dai soci ordinari e produttori, ed eventualmente rivalutate oltre al sovrapprezzo effettivamente versato ex art. 9 L. 59/92, oppure al rimborso

della minor somma corrispondente al valore delle azioni secondo l'ultimo bilancio approvato;

d) alla devoluzione al Fondo Mutualistico di promozione e sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 Gennaio 1992 n. 59.

Articolo 14

I soci ordinari e produttori hanno diritto di usufruire dei vantaggi che il Consorzio offre loro per gli acquisti, per le vendite e per le altre operazioni che il Consorzio pone o porrà in essere nell'interesse dei soci, nello spirito della mutualità e nel rispetto degli scopi fissati dal presente Statuto, separando i beneficiari, l'attività e le funzioni dello stesso ove si configuri l'attività di O.P.

Essi hanno inoltre diritto di partecipare alle assemblee con voto deliberativo e di partecipare all'eventuale riparto degli utili.

I soci ordinari e produttori hanno diritto: le persone fisiche e tutti gli Enti soci non aventi personalità giuridica ad un solo voto quale che sia il numero delle azioni possedute, le persone giuridiche socie hanno diritto ad un voto per ogni cento, o numero inferiore a cento soci, per un massimo di cinque voti.

I soci sovventori hanno diritto di partecipare alle assemblee con voto deliberativo; essi hanno diritto ad un voto per ogni azione posseduta, ma il numero complessivo dei voti spettanti ai soci sovventori non può superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Titolo III

PATRIMONIO

Articolo 15

Il patrimonio del Consorzio Agrario è costituito:

a) dal capitale rappresentato dalle azioni dei soci provenienti dalla trasformazione delle azioni e delle quote di partecipazione al Consorzio stesso nelle successive sue forme di società cooperativa, di ente morale e di persona giuridica privata;

b) dal capitale rappresentato dalle azioni sottoscritte e versate dai soci e da quelle che saranno sottoscritte e versate dai nuovi soci, dai conferimenti dei soci sovventori e dalle azioni di partecipazione cooperativa;

c) da riserva costituita da sovrapprezzo azioni versato ai sensi del precedente art. 10;

d) da ogni altro cespite patrimoniale che pervenga a qualunque titolo al Consorzio;

e) dalla riserva legale e dalle riserve ordinarie e straordinarie;

f) dai fondi eventualmente costituiti a norma degli artt. 4 e 5 della legge n. 59 del 1992;

g) da ogni altra riserva che l'Assemblea riterrà opportuno costituire. Le riserve, o fondi a qualsiasi titolo costituiti, non possono essere ripartite fra i Soci né durante la vita né all'atto dello scioglimento del Consorzio, fatto salvo la riserva di cui alla lettera c) trattandosi di riserva non indisponibile, comunque nei limiti previsti dalla legge vigente per la

sussistenza dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, e dei fondi di cui alla lettera f).

Titolo IV

ORGANI

Articolo 16

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) i Comitati Esecutivi;
- d) la Presidenza;
- e) il Collegio dei Sindaci.

Articolo 17

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Quando siano legalmente costituite, rappresentano tutti i soci e deliberano validamente su tutte le materie loro attribuite dalle leggi e dal presente statuto.

Nei casi previsti dalla legge, le Assemblee, ordinaria e straordinaria, devono essere precedute da Assemblee separate convocate dagli amministratori.

Le assemblee separate, presiedute dal Presidente del Consorzio o da suo delegato, sono costituite da soci regolarmente iscritti al libro soci da almeno tre mesi ed eleggono, a scrutinio segreto e con il sistema proporzionale, un delegato per ogni dieci diritti di voto, o frazione superiore a cinque, intervenuti di persona o per delega scritta. In ogni caso deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Le assemblee separate devono deliberare sulle materie che formano oggetto dell'ordine del giorno dell'assemblea generale, che deve essere convocata almeno un giorno dopo l'ultima Assemblea Separata, affinchè i delegati possano essere presenti all'assemblea generale. I delegati devono essere soci.

I delegati riuniti in sede di assemblea generale intervengono con mandato vincolante.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio ed il conto economico dell'esercizio precedente;
- b) nominare il Consiglio di Amministrazione;
- c) nominare il Collegio Sindacale ed il suo Presidente;
- d) trattare tutti gli altri oggetti posti all'ordine del giorno dal Consiglio di Amministrazione;
- e) deliberare sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, da finanziare mediante l'emissione di azioni di soci sovventori e/o azioni di partecipazione cooperativa, sull'importo di esse, sui diritti spettanti ai loro titolari sulle modalità e i termini del loro rimborso;
- f) determinare il compenso agli Amministratori e ai Sindaci;
- g) approvare i regolamenti interni per il funzionamento delle

presenti norme statutarie.

I soci possono fare proposte di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

Le domande dei soci in tal senso dovranno essere sottoscritte da almeno il 5% dei soci e presentate al Consiglio di Amministrazione entro il mese di febbraio.

Articolo 18

L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto e nelle altre materie ad essa attribuite dalla legge.

Articolo 19

Tanto le assemblee ordinarie che quelle straordinarie verranno convocate dal Presidente o in sua assenza da un Vice Presidente, oppure da chi per loro, in seguito a delibera del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata ricevuta dai singoli soci almeno dieci giorni prima della data di convocazione, o mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o mediante pubblicazione sul quotidiano Il Resto del Carlino o La Repubblica - edizione nazionale, o sul giornale del Consorzio almeno quindici giorni prima della data di convocazione. L'avviso di convocazione deve indicare specificatamente gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della prima ed eventualmente della seconda convocazione nonché il luogo, il giorno e l'ora delle assemblee separate, e dev'essere affisso presso la sede sociale e presso le filiali, succursali oppure agenzie del Consorzio.

Articolo 20

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno della data fissata nell'avviso per la prima convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà dei voti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci.

Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria deliberano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità la proposta si intende respinta.

Nel caso in cui la deliberazione riguardi: il cambiamento dell'oggetto sociale o lo scioglimento anticipato del Consorzio, in prima convocazione sarà necessario il voto favorevole di più della metà di tutti i voti spettanti a tutti i soci mentre in seconda convocazione sarà necessario il voto favorevole di più di un terzo di tutti i voti spettanti a tutti i soci, come previsto nell'art. 2369, quinto comma, c.c..

In questo caso il socio dissidente potrà recedere dalla società. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta riferita a singole

Assemblee, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore, sindaco o dipendente del Consorzio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed i relativi documenti devono essere conservati dal Consorzio per almeno sessanta giorni dallo svolgimento dell'Assemblea per la quale la delega sia stata rilasciata. La delega è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di due soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Articolo 21

E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di deliberare che le assemblee ordinarie e straordinarie siano convocate in città o in domicilio diversi da quelli dove è la sede legale oppure presso il domicilio del Consorzio.

Articolo 22

Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente del Consorzio, oppure, in sua assenza, da un Vice Presidente oppure dal consigliere di amministrazione più anziano di età.

Il Direttore del Consorzio è il segretario dell'assemblea ordinaria, in caso di sua assenza o impedimento provvederà l'assemblea seduta stante alla nomina del segretario.

Per le assemblee straordinarie dovrà essere nominato segretario un notaio. Lo svolgimento delle assemblee, per quanto non previsto dal presente statuto, verrà formato da apposito regolamento. Qualora l'ordine del giorno non si esaurisca in un'adunanza, il Presidente dell'assemblea comunicherà ai convenuti il giorno di prosecuzione della discussione, senza necessità di altre pubblicazioni.

I verbali delle assemblee sono firmati dal Presidente dell'assemblea e dal segretario.

Articolo 23

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Agrario è composto da un numero di 18 membri eletti dall'assemblea tra i soci, sulla base di apposito regolamento elettorale approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Possono essere eletti quali amministratori anche non soci, nella misura massima di un nono dei Consiglieri.

Per garantire una equa rappresentanza di tutti i soci su base territoriale, 7 (sette) membri del Consiglio di Amministrazione dovranno essere espressione dell'area Forlì-Cesena, dovendo essere scelti tra soci che risiedano o le cui aziende hanno sede in tale provincia, 4 (quattro) dell'area di Rimini, dovendo essere scelti tra soci che risiedano o le cui aziende hanno sede in tale provincia e 7 (sette) dell'area marchigiana, dovendo essere

scelti tra soci che risiedano o le cui aziende hanno sede nelle Marche.

I consiglieri di amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Essi sono dispensati dal prestare cauzione.

In caso di vacanza di posti nel Consiglio di Amministrazione per cessazione della carica di uno qualunque dei membri eletti dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvederà, nel rispetto della rappresentanza territoriale di cui al precedente comma terzo del presente articolo, alla sostituzione fino alla successiva assemblea, ove i membri cessati dalla carica contemporaneamente non superino il 50%. In caso diverso la sostituzione sarà fatta da un'assemblea ordinaria che dovrà convocarsi appositamente.

I membri eletti dal Consiglio in sostituzione di quelli cessati durante l'esercizio sociale dureranno in carica fino alla successiva assemblea.

Non sono eleggibili a cariche sociali i soci che direttamente oppure indirettamente svolgano attività in concorrenza con quelle del Consorzio o che abbiano con esso rapporti di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

Articolo 24

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Agrario ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano riservati all'assemblea ed a esclusione di quelli riservati al Comitato Esecutivo O.P. per quanto riguarda l'attività di O.P..

In particolare il Consiglio di Amministrazione delibera:

- 1) sulla proposta di modificazioni statutarie da sottoporre all'assemblea straordinaria;
- 2) sulle direttive generali da seguirsi dagli organi esecutivi del Consorzio per le operazioni commerciali e industriali del Consorzio in armonia con i suoi scopi;
- 3) sul bilancio e sul conto economico annuale da presentare all'assemblea, unitamente alla nota integrativa e alla relazione sulla gestione;
- 4) sui regolamenti interni del Consorzio e sui contratti collettivi con i dipendenti;
- 5) sull'organizzazione centrale dei servizi del Consorzio, sull'istituzione e chiusura di filiali, agenzie, uffici di rappresentanza e dipendenze periferiche;
- 6) sulla eventuale nomina dei membri del Consiglio designati a costituire col Presidente ed i Vice Presidenti in carica i Comitati Esecutivi;
- 7) sulla nomina, sospensione e rimozione del direttore e dei dirigenti, nonché determinare funzioni e compiti, e sui contratti singoli, oppure collettivi, dei dirigenti;
- 8) sulla costituzione di società o enti i cui scopi possono interessare l'attività consortile e sulla partecipazione del Consorzio a enti o società già esistenti, aventi gli scopi

suddetti;

9) sulle direttive generali da applicarsi in materia di concessione di crediti, di tassi di interesse e di garanzie;

10) sugli acquisti e sulle vendite dei beni immobili e diritti reali immobiliari;

11) sull'istituzione di oneri reali immobiliari;

12) sull'ammissione, il recesso e la decadenza dei soci;

13) sul regolamento per la partecipazione di soci sovventori e sull'emissione di azioni di partecipazione cooperativa;

14) sulle proposte di regolamento per l'organizzazione della società e/o dei rapporti fra i soci e la società, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;

15) è potestà del Consiglio di Amministrazione proporre l'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo azioni e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;

16) le modifiche statutarie per adeguamento dello Statuto ai sensi dell'art. 2365 secondo comma c.c..

Spetta al Consiglio di Amministrazione convocare l'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa tutte le volte che lo ritenga necessario o quando almeno un terzo dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa ne faccia richiesta.

Il Consiglio può, ai sensi di legge, delegare al Presidente, al Direttore e/o a Dirigenti, determinando i limiti della delega, parte dei propri poteri nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.

Il Consiglio di Amministrazione può, ai sensi di legge, delegare parte dei propri poteri ai Comitati Esecutivi, se nominati, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.

Il Consiglio può, ai sensi di legge, anche, di volta in volta, conferire facoltà di decisione, per determinati atti, a uno oppure più dei suoi membri oppure al Direttore.

Può inoltre incaricare il Presidente di conferire procura speciale al direttore o ad altri dipendenti della società o a consulenti esterni.

Le delibere concernenti la sezione di attività O.P., e che non siano riservate all'Assemblea, sono assunte da un Comitato Esecutivo formato da n. 2 a n. 5 membri del Consiglio di Amministrazione che siano appartenenti alla categoria dei soci produttori, oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza del Presidente questo è sostituito da un Vice Presidente. Il Comitato Esecutivo O.P. delibera anche sulla misura dei contributi da versarsi da parte dei soci produttori per la costituzione di fondi di intervento e di altri fondi appositamente costituiti, necessari per conseguire gli scopi sociali, da proporre all'Assemblea per la deliberazione; propone altresì al Consiglio di Amministrazione gli atti e i pareri vincolanti previsti nel presente Statuto.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo O.P. partecipa in qualità di segretario il Direttore del Consorzio; in caso di sua assenza

od impedimento provvederà il Comitato esecutivo seduta stante alla nomina del segretario.

Articolo 25

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dai Presidente, oppure, in caso di assenza o di impedimento, da un Vice Presidente, con lettera raccomandata o posta prioritaria, o canali telematici, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione a tutti i componenti del Consiglio e ai componenti effettivi del Collegio Sindacale.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta per telegramma o fax o e-mail entro il termine di tre giorni prima della data fissata per la riunione. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica anche in video conferenza ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente dell'adunanza.

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere firmati dal Presidente e dal Direttore, che partecipa alle riunioni in qualità di segretario, in caso di sua assenza o impedimento provvederà il Consiglio di Amministrazione seduta stante alla nomina del segretario. Essi devono essere trascritti nell'apposito libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione dopo la lettura e approvazione nella riunione stessa in caso di urgenza, o nella riunione immediatamente successiva.

Articolo 26

COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo del Consorzio ove nominato è costituito da 7 membri scelti dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti. Il Presidente ed i Vice Presidenti in carica ne fanno parte di diritto.

I componenti del Comitato Esecutivo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione in modo da garantire la rappresentatività in esso di tutte le aree territoriali di operatività del Consorzio. In particolare, dei 7 (sette) componenti il Comitato Esecutivo, 3 (tre) dovranno essere espressione dell'area Forlì-Cesena, 1 (uno) dell'area di Rimini, e 3 (tre) dell'area marchigiana, dovendo essere scelti tra i consiglieri espressione delle rispettive aree di appartenenza.

Il Comitato Esecutivo, se nominato, viene eletto dal Consiglio di Amministrazione ed ha la stessa durata del Consiglio di Amministrazione.

In caso di vacanza di posti durante l'esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione nel rispetto della rappresentanza territoriale di cui al precedente comma secondo del presente articolo.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa in qualità di segretario il Direttore del Consorzio, in caso di sua assenza o impedimento provvederà il Comitato Esecutivo seduta stante alla

nomina del segretario.

Articolo 27

Il Comitato delibera con la presenza della maggioranza dei membri in carica e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente dell'adunanza.

Spetta al Comitato Esecutivo, se nominato, di deliberare in base alle deleghe ricevute dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 28

PRESIDENZA

La Presidenza del Consorzio Agrario è costituita dal Presidente e da due vice Presidenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri nella prima riunione successiva all'assemblea che lo ha eletto.

Al fine di garantire la rappresentanza di ciascuna area territoriale, il Presidente è scelto tra i soci che risiedano o le cui aziende hanno sede nella provincia di Forlì-Cesena, un primo vice Presidente, con funzioni vicarie, è scelto tra i soci che risiedano o le cui aziende hanno sede nelle Marche, il secondo vice Presidente tra i soci che risiedano o le cui aziende hanno sede nelle province della Romagna.

In caso di cessazione della carica, durante l'esercizio sociale, del Presidente e/o dei Vice Presidenti per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione nel rispetto della rappresentanza territoriale di cui al precedente comma.

I nuovi eletti durano in carica fino allo scadere del termine dei poteri dei membri da essi sostituiti.

Il Presidente, oppure, in caso di assenza o impedimento, i Vice Presidenti, hanno anche in giudizio la rappresentanza attiva e passiva della società, presiede l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione ed i Comitati Esecutivi se nominati. La firma sociale spetta al Presidente, in caso di assenza oppure di impedimento, ai Vice Presidenti, salvo nei casi in cui per delibera del Consiglio di Amministrazione il Presidente abbia delegato la firma singola con conferimento di procura generale o speciale al Direttore o a dirigenti.

Al Presidente e, eventualmente, ai Vice Presidenti compete un'indennità di carica da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione se non determinata dall'Assemblea.

Spetta al Presidente di promuovere le azioni davanti all'autorità giudiziaria oppure amministrativa in qualunque grado di giurisdizione e di nominare procuratori alle liti e avvocati anche per la Cassazione.

I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente nell'esercizio dei suoi poteri e nell'esplicazione dei compiti ad esso demandati in caso di assenza oppure di impedimento.

Articolo 29

COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci del Consorzio è costituito da tre membri

effettivi eletti dall'assemblea e di due membri supplenti eletti dall'assemblea.

I membri effettivi dovranno essere scelti, il primo, con funzioni di Presidente, tra coloro che, in possesso dei requisiti di legge e statutari, siano residenti nelle province di Forlì-Cesena o di Rimini e, i rimanenti due, tra coloro che, in possesso dei requisiti di legge e statutari, siano residenti nelle Marche.

I membri supplenti dovranno essere scelti tra coloro che, in possesso dei requisiti di legge e statutari, siano residenti uno nelle province di Forlì-Cesena o di Rimini ed uno nelle Marche.

In caso di cessazione della carica di un sindaco effettivo, sarà chiamato a sostituirlo un sindaco supplente. I sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

I sindaci supplenti, chiamati a sostituire un sindaco effettivo cessato dalla carica, restano in carica fino alla successiva assemblea.

I sindaci effettivi devono essere invitati ad assistere alle assemblee generali dei soci ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati Esecutivi (se nominati).

Spetta ai sindaci effettivi una retribuzione annua, a carico del bilancio del Consorzio, deliberata dall'assemblea all'atto della loro nomina.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. In caso di sua cessazione dall'incarico per qualsiasi motivo assume la carica il sindaco più anziano fino alla successiva Assemblea.

Spetta ai sindaci redigere la relazione per l'assemblea di bilancio indicando i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

I Sindaci dovranno essere iscritti al registro dei Revisori Contabili.

La revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale nei limiti delle legislazioni vigenti.

Titolo V

PERSONALE

Articolo 30

L'ordinamento e il trattamento economico del personale sono disciplinati dai contratti collettivi in vigore e successivamente da quelli stipulati in seguito a delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà dettare norme disciplinari su proposta del Direttore, nonché regolamenti obbligatori per il personale e per il funzionamento degli uffici.

Titolo VI

BILANCI - UTILI - RISERVE

Articolo 31

L'esercizio sociale del Consorzio corrisponde all'anno solare. Ogni esercizio si chiude con il bilancio da presentarsi all'assemblea con la relazione del Consiglio di Amministrazione

e del Collegio dei sindaci, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nei casi previsti dalla legge, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio, qualora ricorrono le condizioni di cui all'art. 15 della L. 59/92, deve essere accompagnato dalla relazione di certificazione.

Nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo delle Società.

Articolo 32

Gli utili netti di esercizio saranno ripartiti come segue:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al Fondo Riserva Legale, mai divisibile fra i Soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini per gli effetti di cui all'art.12 (dodici) della legge 16/12/1977 n.904;
- b) il 3% al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dall'art.11 comma 4 legge 59/1992;
- c) un'eventuale quota da distribuire ai soci ordinari, nonché ai soci sovventori ed ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 comma 2 quale dividendo, in misura non superiore a quanto consentito dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, ragguagliato al capitale effettivamente versato;
- d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, ai sensi dell'art. 7 della L. 59/92, nei limiti consentiti dalla legge in materia, per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- e) l'eventuale quota residua al Fondo di Riserva straordinaria, mai divisibile fra i Soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 (dodici) della Legge 16/12/1977 n. 904.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge di cui ai punti a) e b) per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, l'Assemblea può sempre deliberare, con deroga alle disposizioni di cui al comma precedente, che tutti gli utili vengano destinati al Fondo Riserva Straordinaria Indivisibile. Le riserve tutte non sono ripartibili fra i soci né durante la vita della Società né all'atto del suo scioglimento.

Non si darà luogo ad attribuzione di ristorni, in quanto il vantaggio mutualistico è insito nella regolamentazione dei rapporti economici fra socio e consorzio, così come evidenziato nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Eventuali residui attivi saranno destinati come sopra previsto.

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Articolo 33

Le clausole mutualistiche di cui agli artt. 11, 13, 15 e 32 sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori, e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della Legge 59/1992.

Articolo 34

L'inderogabilità ai requisiti di ammissione a soci previsti dall'art. 4 ha decorrenza dalla data del 27 aprile 2002.

Articolo 35

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Articolo 36

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione è devoluto nel seguente ordine, ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, lettera d), del codice civile:

- a) rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale ed eventualmente rivalutato;
- b) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;
- c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge n. 59 del 1992;
- d) a rimborso dell'eventuale sovrapprezzo effettivamente versato (nei limiti consentiti dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici ai fini fiscali).

Firmato:

Firmato:

Firmato: